



COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 69

Oggetto:

Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva. Art. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO MARIO	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
RIVERA VALERIA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, in data 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66, in data 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022.;
- con deliberazione di G.M. n 103 in data 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022. nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo del termine per

l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n.41(decreto sostegni) pubblicato nella G.U. n.70/2021), il quale dispone l'ulteriore differimento del 31 marzo al 30 aprile del termine della deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il decreto legge "proroghe" D.L. 30 aprile 2021, n. 56 art. 3 comma 2, che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile al 31 maggio 2021 ;

Richiamato l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita:

Art. 166. Fondo di riserva.

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
- 2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Richiamato inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.12, il quale prevede che: "Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio";

Dato atto che nel bilancio di previsione 2020/2022, Annualità 2021. risulta iscritto un Fondo di riserva di competenza dell'importo di €. 13.849,61 al Cap. 2100.2 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001);

Vista la nota prot. 5079 in data 14.05.2021 da parte del Responsabile del Settore I° Con la quale si evidenzia la necessità di fronteggiare obbligazioni derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge e garantire l'avvio di attività il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

Preso atto, che il responsabile del settore, nella sopra citata nota ha evidenziato che trattasi di attività obbligatoria per la quale il mancato espletamento del servizio, determinerebbe un danno all'ente e alla collettività sia sotto il profilo economico che sanitario;

Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva;

Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 4.136,47;

Considerato quindi necessario, per le sopra citate motivazioni, integrare gli stanziamenti del capitolo 9190;

Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

Richiamato inoltre l'art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - Di prelevare ai sensi dell'art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap.2100.2 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato "Fondo di riserva" l'importo di €. 4.136,47 per finanziare il capitolo di spesa:

- 9190 M.12 P02 T1"Mac. 3, denominato "RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE " per €. 4.136,47;

2 - di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la disponibilità di €. 0,00;

3 - di dare atto altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima del fondo di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione;

4 - di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale, secondo le forme e i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

5 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17/06/2021

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO